

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata)
13 dicembre 1999 *

Nella causa T-268/94,

Tyco Toys (UK) Ltd, Matchbox Toys (UK) Ltd e Matchbox Collectibles Ltd, società di diritto inglese, con sede in Rugby (Regno Unito),

Tyco Distribution Europe NV e Tyco Manufacturing Europe Inc, società di diritto belga, con sede in Saint-Nicolas (Belgio),

Matchbox Spielwaren e Matchbox Collectibles GmbH, società di diritto tedesco, con sede in Hösbach (Germania),

Tyco Toys France SA, società di diritto francese, con sede in Saint-Germain-en-Laye (Francia),

Tyco Toys España SA, società di diritto spagnolo, con sede in Sant Just Desvern (Spagna),

Tyco Toys Deutschland GmbH, società di diritto tedesco, con sede in Norimberga (Germania),

Playtime Toys (UK) Ltd, società di diritto inglese, con sede in Marlow (Regno Unito),

con l'avv. Charles-Étienne Gudin, del foro di Hauts-de-Seine, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio Faltz e associati, 6, rue Heinrich Heine,

ricorrenti,

* Lingua processuale: il francese.

sostenute da

Toys Manufacturers of Europe, associazione di diritto belga, con sede in Bruxelles, con l'avv. Hugues Calvet, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio Aloyse May, 31, Grand-rue,

e da

Hasbro UK Ltd, società di diritto inglese, con sede in Uxbridge, Middlesex (Regno Unito), inizialmente con l'avv. Jacques H.J. Bourgeois, in seguito con l'avv. Jacques Ghysbrecht, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti De Bandt, Van Hecke, Lagae e Losch, 11, rue Goethe,

intervenanti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Patrick Hetsch e Marc de Pauw, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

e

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai signori Bjarne Hoff-Nielsen e Guus Houttuin, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Alessandro Morbilli, direttore generale della direzione «affari giuridici» della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,

convenuti,

sostenuti da

Regno di Spagna, rappresentato, inizialmente, dal signor Alberto Navarro González, direttore generale del coordinamento giuridico e istituzionale comunitario, e dalla signora Gloria Calvo Díaz, abogado del Estado, in seguito, dal signor Navarro González e dalla signora Rosario Silva de Lapuerta, abogado del Estado, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Spagna, 4-6, boulevard Emmanuel Servais,

interveniente,

avente ad oggetto da un lato, la domanda diretta all'annullamento dell'art. 1 dei regolamenti (CE) della Commissione 29 aprile e 30 maggio 1994, nn. 1012 e 1225, che stabiliscono, rispettivamente, i quantitativi attribuiti agli importatori tradizionali ed agli importatori non tradizionali, a titolo dei contingenti quantitativi applicabili per taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese (GU L 111, pag. 100, e GU L 136, pag. 40), nonché alla dichiarazione dell'illegittimità dell'art. 1, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 7 marzo 1994, n. 519, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, n. 1766/82 e n. 3420/83 (GU L 67, pag. 89), e dell'art. 3, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 30 marzo 1994, n. 747, recante modalità di gestione dei contingenti quantitativi applicabili a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese (GU L 87, pag. 83), e, dall'altro, la domanda di risarcimento dei danni assertivamente subiti dalle ricorrenti in seguito all'applicazione delle disposizioni impugnate,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione ampliata),

composto dai signori R. García-Valdecasas, presidente, e C.W. Bellamy, dalla signora P. Lindh, e dai signori J.D. Cooke e M. Vilaras, giudici,

cancelliere: H. Jung

ha emesso la seguente

Ordinanza

Sfondo giuridico

- 1 Nel 1994, sono stati adottati nuovi strumenti intesi a limitare l'importazione nella Comunità di talune merci provenienti da paesi terzi, segnatamente dalla Repubblica popolare cinese. L'elemento principale di tale dispositivo comunitario è il regolamento (CE) del Consiglio 7 marzo 1994, n. 519, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, n. 1766/82 e n. 3420/83 (GU L 67, pag. 89; in prosieguo: il «regolamento n. 519/94»). Tale regolamento prevede, all'art. 1, n. 2, che l'importazione nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è libera, e pertanto non è oggetto di alcuna restrizione quantitativa, fatti salvi eventuali misure di salvaguardia ed i contingenti comunitari di cui all'allegato II. Tale allegato prevede contingenti per talune categorie di giocattoli provenienti dalla Cina.

- 2 Le disposizioni specifiche relative alla gestione di tali contingenti sono definite nel regolamento (CE) della Commissione 30 marzo 1994, n. 747, recante modalità di gestione dei contingenti quantitativi applicabili a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese (GU L 87, pag. 83; in prosieguo: il «regolamento n. 747/94»). Ciascun contingente è oggetto di una suddivisione tra gli importatori tradizionali e gli importatori non tradizionali. L'art. 3, n. 2, del regolamento n. 747/94 dispone che il periodo di riferimento per la giustificazione della qualità di importatore tradizionale «è costituito dagli anni civili 1991 e 1992», mentre gli importatori devono fornire la prova che hanno realizzato, nei due anni in questione, importazioni di prodotti originari della Cina oggetto dei contingenti comunitari di cui all'allegato II del regolamento n. 519/94.
- 3 I regolamenti (CE) della Commissione 29 aprile 1994, n. 1012, e 30 maggio 1994, n. 1225, stabiliscono, rispettivamente, i quantitativi attribuiti agli importatori tradizionali ed agli importatori non tradizionali, a titolo dei contingenti quantitativi comunitari applicabili per taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese (GU L 111, pag. 100; in prosieguo: il «regolamento n. 1012/94», e GU L 136, pag. 40; in prosieguo: il «regolamento n. 1225/94»).

Procedimento e conclusioni delle parti

- 4 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 20 luglio 1994, le ricorrenti hanno presentato il presente ricorso. Esse concludono che il Tribunale voglia:

— dichiarare il ricorso ricevibile;

— annullare:

— l'art. 1 del regolamento n. 1012/94;

— l'art. 1 del regolamento n. 1225/94;

per quanto tali regolamenti riguardano le ricorrenti;

— accogliere l'eccezione d'illegittimità sollevata rispetto:

— all'art. 1, n. 2, del regolamento n. 519/94;

— all'art. 3, n. 2, del regolamento n. 747/94;

nella misura in cui tali atti concernono le ricorrenti;

— ordinare il risarcimento dei danni causati alle ricorrenti dall'applicazione del complesso delle citate disposizioni;

— adottare tutte le misure supplementari che il Tribunale giudicherà necessarie al fine di determinare il danno causato alle ricorrenti;

— condannare il Consiglio e la Commissione alle spese.

5 Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:

— dichiarare manifestamente irricevibile la domanda di risarcimento e, in subordine, dichiararla infondata;

— dichiarare irricevibile l'eccezione d'illegittimità;

— condannare le ricorrenti alle spese.

6 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

— dichiarare il ricorso di annullamento irricevibile o, in subordine, infondato;

— dichiarare infondata l'azione diretta ad ottenere il risarcimento;

— condannare le ricorrenti alle spese.

- 7 Con ordinanza 24 febbraio 1995 del presidente della Quarta Sezione ampliata del Tribunale, il Regno di Spagna è stato ammesso ad intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio e della Commissione.
- 8 Con ordinanza 29 marzo 1995 del presidente della Quarta Sezione ampliata del Tribunale, il Consiglio è stato autorizzato a presentare una memoria diretta a sostenere la validità dell'art. 1, n. 2, del regolamento n. 519/94.
- 9 In tale memoria, contenuta nella controreplica registrata nella cancelleria del Tribunale il 13 aprile 1995, il Consiglio, in aggiunta alle sue conclusioni, richiede che il Tribunale voglia, in subordine, dichiarare infondata l'eccezione d'illegittimità relativa alla detta disposizione.
- 10 Con ordinanza 18 ottobre 1995 del presidente della Quarta Sezione ampliata del Tribunale, le società Hasbro UK Ltd e Toys Manufacturers of Europe sono state ammesse ad intervenire a sostegno delle conclusioni delle ricorrenti ed è stata accolta la domanda di trattamento confidenziale di taluni documenti del fascicolo.
- 11 Poiché il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 6 giugno 1994, ed il Regno di Spagna,

con atto introduttivo depositato il 20 ottobre 1994, hanno chiesto l'annullamento, rispettivamente, dell'art. 1, n. 2, del regolamento n. 519/94 (causa C-150/94) e del regolamento (CE) del Consiglio 25 luglio 1994, n. 1921, che modifica il regolamento n. 519/94 (GU L 198, pag. 1) (causa C-284/94), il presente procedimento è stato sospeso sino alle sentenze della Corte in tali due cause con ordinanza della Quinta Sezione ampliata del Tribunale 26 maggio 1996.

- 12 Il 19 novembre 1998, la Corte ha pronunciato le sentenze nelle cause C-150/94, Regno Unito/Consiglio (Racc. pag. I-7235), e C-284/94, Spagna/Consiglio (Racc. pag. I-7309), in cui essa ha respinto i due ricorsi.

- 13 Con lettera del cancelliere 23 dicembre 1998, il Tribunale ha invitato le parti a presentare le loro osservazioni sulle conseguenze da trarre dalla citata sentenza Regno Unito/Consiglio.

- 14 Con lettera registrata nella cancelleria del Tribunale il 15 gennaio 1999, il Regno di Spagna ha chiesto al Tribunale, in primo luogo, di dichiarare, in via principale, che il ricorso presentato contro i regolamenti nn. 1012/94 e 1225/94, era irricevibile in via subordinata, di respingere l'eccezione d'illegittimità relativa ai regolamenti nn. 519/94 e 747/94 e, in secondo luogo, di dichiarare irricevibile o, in subordine, infondata la domanda di risarcimento.

- 15 Con lettere registrate nella cancelleria del Tribunale il 17 febbraio 1999, la Commissione e il Consiglio hanno chiesto al Tribunale, in via principale, di dichiarare che, in seguito alle citate sentenze Regno Unito/Consiglio e Spagna/

Consiglio, non v'era più luogo a provvedere sul presente ricorso e, in subordine, di dichiarare infondati il ricorso di annullamento e la domanda di risarcimento nonché di condannare le ricorrenti alle spese.

- 16 Con lettera registrata nella cancelleria del Tribunale l'8 aprile 1999, l'interveniente Hasbro UK Ltd ha rinunciato all'intervento.
- 17 Le ricorrenti non hanno presentato osservazioni in risposta alla lettera della cancelleria del Tribunale.

Sul merito

- 18 A norma dell'art. 111 del regolamento di procedura, quando il ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.
- 19 Nel caso di specie, il Tribunale si ritiene sufficientemente informato sulla base degli atti di causa e decide, in forza di tale articolo, di statuire senza proseguire il procedimento.
- 20 A sostegno della loro domanda di annullamento, le ricorrenti sollevano unicamente un'eccezione d'illegittimità in rapporto agli artt. 1, n. 2, del regolamento n. 519/94 e 3, n. 2, del regolamento n. 747/94.

Sull'eccezione d'illegittimità sollevata in rapporto all'art. 1, n. 2, del regolamento n. 519/94

- 21 Il Consiglio e la Commissione fanno valere che la Corte, respingendo nella citata sentenza Regno Unito/Consiglio il complesso dei motivi di annullamento presentati dal Regno Unito, ha confermato la legittimità del regolamento n. 519/94 quanto ai giocattoli importati dalla Cina, sulla base di un esame completo ed approfondito dei motivi invocati da tale Stato membro e ripresi dalle ricorrenti nella presente causa.
- 22 Il Regno di Spagna fa valere che i motivi invocati dalle ricorrenti a sostegno della loro eccezione d'illegittimità coincidono quasi integralmente con quelli che sono stati sollevati dal Regno Unito nel contesto del suo ricorso diretto. La Corte, nella citata sentenza Regno Unito/Consiglio, avrebbe dichiarato tali motivi infondati e, per quanto li concerne, tale sentenza godrebbe dell'autorità di cosa giudicata.
- 23 Il Tribunale dichiara che i motivi ed argomenti presentati dalle ricorrenti, fondati sulla violazione dell'obbligo di motivazione, sull'assenza di valutazione dei fatti o su un errore manifesto che inficia la loro valutazione nonché sulla violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento, sono già stati adottati, in sostanza, nella causa all'origine della sentenza Regno Unito/Consiglio, già citata.
- 24 Pertanto, respingendo il complesso dei motivi di annullamento presentati dal Regno Unito e ripresi dalle ricorrenti nel presente ricorso, la Corte ha confermato, in tale misura, la legittimità dell'art. 1, n. 2, del regolamento n. 519/94 quanto ai giocattoli importati dalla Cina.

- 25 Le ricorrenti sollevano, inoltre, l'esistenza di un'assenza di base giuridica, la violazione dell'accordo di cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare cinese 21 maggio 1985 (GU L 250, pag. 2) e la violazione del diritto per gli importatori interessati ad essere sentiti. Esse fanno valere anche la violazione dei principi *patere legem quam ipse fecisti*, della certezza del diritto, della tutela del legittimo affidamento e di sana amministrazione nonché lo sviamento di potere e di procedura.
- 26 Circa l'assenza di base giuridica, le ricorrenti stesse ammettono, nella replica a pag. 16, che l'omissione di un espresso riferimento all'art. 113 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 133 CE) nel regolamento n. 519/94 è soltanto un errore di penna nella versione francese del detto regolamento. Quanto alla violazione dell'accordo di cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare cinese, è sufficiente constatare, da un lato, che, come riconosciuto dalle ricorrenti nel ricorso, a pag. 26, non v'è alcunché nell'accordo che impedisse l'adozione da parte del Consiglio dei contingenti di cui all'allegato II del regolamento n. 519/94 e, dall'altro, che, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, il Consiglio ha proceduto alle consultazioni previste dal detto accordo in occasione dell'adozione di tali contingenti, come risulta dal ventesimo 'considerando' del regolamento medesimo. Per quanto riguarda la violazione del diritto per gli imprenditori interessati di essere sentiti nonché del principio *patere legem quam ipse fecisti*, va sottolineato che, trattandosi di un regolamento di base e, quindi, di un atto di natura generale, il Consiglio non può essere obbligato a sentire gli importatori interessati prima di fissare i contingenti previsti dal regolamento n. 519/94. Inoltre, le ricorrenti non hanno chiesto in alcun momento del procedimento di essere sentite dalle istituzioni comunitarie. Infine, per quanto attiene alla violazione dei principi di certezza del diritto, della tutela del legittimo affidamento e di sana amministrazione, nonché all'esistenza di uno sviamento di potere e di procedura, occorre dichiarare che le ricorrenti non hanno apportato il minimo elemento idoneo a provare siffatte irregolarità.
- 27 Alla luce di tali considerazioni, va concluso che l'eccezione d'illegittimità sollevata rispetto all'art. 1, n. 2, del regolamento n. 519/94 è manifestamente infondata.

Sull'eccezione d'illegittimità sollevata rispetto all'art. 3, n. 2, del regolamento n. 747/94

- 28 Occorre ricordare che l'art. 3, n. 2, del regolamento n. 747/94 dispone che il periodo di riferimento per la giustificazione della qualità d'importatore tradizionale di prodotti originari della Cina che è oggetto dei contingenti comunitari di cui all'allegato II del regolamento n. 519/94 «è costituito dagli anni civili 1991 e 1992».
- 29 In proposito, le ricorrenti fanno valere nel ricorso che, contrariamente a quel che è indicato nel sesto 'considerando' del regolamento n. 747/94, gli anni 1991 e 1992 non costituivano un periodo di riferimento appropriato dal momento che la Commissione disponeva di informazioni complete e rappresentative dello stato delle importazioni per il 1993, che le avrebbero permesso di identificare un periodo di riferimento più recente e più rappresentativo delle correnti di scambio.
- 30 La Commissione sostiene che la Corte, nella citata sentenza Regno Unito/ Consiglio, ha disatteso il motivo, sollevato dal Regno Unito, secondo cui la fissazione dei contingenti del 1994 al livello delle importazioni realizzate nel 1991 violerebbe il principio di proporzionalità per quanto siffatti contingenti sarebbero intesi a provocare una diminuzione delle importazioni di circa il 50% rispetto al 1993. La Commissione sottolinea in proposito che il 1993 non aveva un carattere rappresentativo a causa, tra l'altro, del ritmo di crescita rilevante delle importazioni che risulterebbe dalle prime statistiche disponibili. Per questo motivo, la Commissione avrebbe escluso tale anno dal periodo di riferimento da prendere in considerazione per determinare le importazioni tradizionali. Poiché la Corte ha ritenuto che i contingenti del 1994 potevano essere fissati al livello delle importazioni realizzate nel 1991, non può addebitarsi alla Commissione di non aver tenuto conto del 1993 come periodo di riferimento. Il motivo sollevato dalle ricorrenti sarebbe quindi privo di qualsiasi fondamento.

- 31 Il Tribunale constata che la Corte ha dichiarato, nella citata sentenza Regno Unito/Consiglio (punto 88), che il livello di protezione risultante dall'adozione dei contingenti di cui all'allegato II del regolamento n. 519/94 non eccedeva quanto necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti dal Consiglio. Al punto 89 della medesima sentenza, la Corte ha dichiarato che il Consiglio ben poteva affermare che, di fronte alle pressioni esercitate dalle importazioni di giocattoli provenienti dalla Cina, semplici misure di vigilanza sarebbero state insufficienti a tutelare gli interessi dell'industria comunitaria. Al punto 90 della medesima sentenza, la Corte ha aggiunto che, fissando i contingenti d'importazione al livello del 1991, livello che era considerevolmente superiore a quello degli anni precedenti, il Consiglio ha inteso, secondo criteri che la Corte non può sindacare, contemperare le esigenze di protezione dell'industria comunitaria con il mantenimento di un livello di commercio accettabile con la Cina.
- 32 Risulta quindi dai punti 88-90 della citata sentenza Regno Unito/Consiglio che il Consiglio ha potuto legittimamente adottare, all'allegato II del regolamento n. 519/94, i contingenti al livello delle importazioni realizzate nel 1991. Conseguentemente, non può addebitarsi alla Commissione di non aver tenuto conto del 1993 all'art. 3, n. 2, del regolamento n. 747/94, che definisce il periodo di riferimento per la giustificazione della qualità di importatore tradizionale di prodotti originari della Cina oggetto dei contingenti comunitari di cui all'allegato II del regolamento n. 519/94.
- 33 Pertanto, l'eccezione d'illegittimità di cui all'art. 3, n. 2, del regolamento n. 747/94 è manifestamente infondata.
- 34 Da quanto precede, risulta che le conclusioni dirette all'annullamento dell'art. 1 del regolamento n. 1012/94 e dell'art. 1 del regolamento n. 1225/94, poiché si fondano unicamente sull'eccezione d'illegittimità sollevata rispetto all'art. 1,

n. 2, del regolamento n. 519/94 e all'art. 3, n. 2, del regolamento n. 747/94, vanno respinte in quanto manifestamente infondate in diritto.

- 35 Quanto alle conclusioni dirette ad ottenere il risarcimento dei danni, esse sono manifestamente infondate in diritto, dato che i regolamenti impugnati non sono inficiati da illegittimità idonea a far sorgere la responsabilità della Comunità.

Sulle spese

- 36 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché le ricorrenti sono soccombenti nelle loro conclusioni, occorre condannarle a sopportare le proprie spese e, in solido, quelle della Commissione e del Consiglio, conformemente alla domanda in tal senso di questi ultimi.
- 37 Ai sensi dell'art. 87, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura, gli Stati membri intervenienti nella causa sopportano le proprie spese. Il Regno di Spagna sopporterà quindi le proprie spese.
- 38 Ai sensi dell'art. 87, n. 4, terzo comma, del regolamento di procedura, il Tribunale può ordinare che una parte interveniente diversa da uno Stato membro

o da un'istituzione sopporti le proprie spese. Nel caso di specie, va disposto che le intervenienti Toys Manufacturers of Europe e Hasbro UK Ltd sopportino le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata)

così provvede:

- 1) **Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.**
- 2) **Le ricorrenti sono condannate a sopportare le proprie spese e, in solido, le spese della Commissione e del Consiglio.**
- 3) **Il Regno di Spagna, Toys Manufacturers of Europe e Hasbro UK Ltd, intervenienti, sopporteranno le proprie spese.**

Lussemburgo, 13 dicembre 1999

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

R. García-Valdecasas